CAMERA DEI DEPUTATI N. **2748**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LOMUTI, ALIFANO, AMATO, CARMINA, CHERCHI, FEDE, FERRARA, GIULIANO, PAVANELLI, PENZA

Disposizioni concernenti il trasferimento del montante contributivo dell'assicurato deceduto alla posizione contributiva del coniuge, della parte dell'unione civile o del convivente di fatto ai fini del conseguimento della pensione minima

Presentata il 18 dicembre 2025

ONOREVOLI COLLEGHI ! – La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di affrontare una criticità strutturale del sistema previdenziale che incide in modo particolare sulle fasce sociali a basso reddito e caratterizzate da carriere lavorative discontinue.

Una parte della popolazione, infatti, nel corso della propria vita lavorativa svolge attività saltuarie, precarie o irregolari che non consentono il raggiungimento di un'anzianità contributiva sufficiente per accedere a una pensione diretta. Tale condizione si aggrava ulteriormente in presenza del decesso di uno dei coniugi, della parte di un'unione civile o del convivente prima del pensionamento, evento che comporta la definitiva perdita dei contributi previdenziali regolarmente versati dal soggetto deceduto. L'attuale sistema non consente alcuna fruibilità di tali contributi da parte del superstite, salvo i casi di pensione indiretta, con la conseguenza che lo Stato, dopo aver incamerato contributi previdenziali, si trova comunque a dover intervenire mediante prestazioni assistenziali quali l'assegno o la pensione sociale.

La presente proposta di legge persegue, dunque, i seguenti obiettivi: valorizzare i contributi previdenziali già versati; tutelare i nuclei familiari economicamente fragili; consentire l'accesso alla pensione minima come diritto previdenziale; ridurre il ricorso all'assistenza sociale; garantire la dignità e l'autonomia economica dei beneficiari.

Si introduce, in particolare, un meccanismo di trasferimento contributivo, circoscritto e rigorosamente delimitato, finalizzato esclusivamente a consentire al superstite di utilizzare i contributi esistenti per il raggiungimento del requisito contributivo minimo necessario per l'accesso alla pensione minima.

Tale trasferimento non produce alcun incremento dell'importo del trattamento pensionistico oltre la soglia della pensione minima e non configura una nuova prestazione previdenziale né assistenziale. Il trasferimento contributivo è facoltativo ed è subordinato alla presentazione di una domanda.

La misura risponde a un'esigenza di equità e di dignità giuridica della persona, poiché consente la trasformazione di contributi già versati in un diritto previdenziale soggettivo in capo al beneficiario, riducendo il ricorso a prestazioni di natura assistenziale e consentendo una più coerente valorizzazione di contributi previdenziali già versati, nel rispetto dei princìpi di equità e razionalità del sistema.

L'intervento normativo non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, limitandosi a razionalizzare l'utilizzo di risorse già acquisite dal sistema previdenziale con un effetto sostitutivo, e non aggiuntivo, rispetto alla spesa assistenziale. L'attuazione della misura peraltro comporta esclusivamente attività istruttorie ordinarie a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, con procedure analoghe a quelle già previste per il riconoscimento dei requisiti pensionistici, che sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In conclusione, la presente proposta di legge incide positivamente nonché in misura mirata e proporzionata sul sistema previdenziale, migliorandone l'equità e l'efficienza, senza effetti negativi sul bilancio pubblico.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge reca disposizioni in materia di trasferimento del montante contributivo maturato da un assicurato deceduto prima del conseguimento del diritto alla pensione alla posizione contributiva del coniuge, della parte dell'unione civile o del convivente di fatto superstite, al fine esclusivo del perfezionamento del requisito contributivo minimo necessario per l'accesso alla pensione minima.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano in deroga ai princìpi di personalità e non trasferibilità della contribuzione previdenziale di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di pensione indiretta e di reversibilità, che non sono applicabili nei casi disciplinati dalla presente legge.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) « montante contributivo »: l'insieme dei contributi previdenziali obbligatori effettivamente versati dall'assicurato deceduto e accreditati presso l'assicurazione generale obbligatoria o altre gestioni previdenziali obbligatorie amministrate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che non abbiano dato luogo ad alcuna prestazione pensionistica;

b) « trasferimento del montante contributivo »: l'imputazione totale o parziale, per effetto di legge, del montante contributivo dell'assicurato deceduto alla posizione contributiva del coniuge, della parte dell'unione civile o del convivente di fatto superstite;

c) « pensione minima »: il trattamento pensionistico minimo previsto dalla normativa vigente, come determinato annualmente dalla legge.

Art. 3.

(Diritto al trasferimento del montante contributivo)

1. In caso di decesso di un soggetto iscritto all'assicurazione generale obbligatoria o ad altre forme di previdenza obbligatoria amministrate dall'INPS, avvenuto prima del conseguimento del diritto alla pensione e in assenza dei requisiti per la pensione indiretta, il montante contributivo dallo stesso maturato può essere trasferito, su domanda, al coniuge superstite, alla parte dell'unione civile o al convivente di fatto.

2. Il trasferimento del montante contributivo è consentito qualora il beneficiario:

a) abbia raggiunto o raggiunga l'età per l'accesso alla pensione prevista dalla normativa vigente;

b) non sia già titolare di pensione diretta;

c) non risulti in possesso, con i soli contributi propri, del requisito contributivo minimo necessario per il conseguimento del diritto alla pensione minima.

3. Il trasferimento del montante contributivo non è ammesso qualora i contributi dell'assicurato deceduto abbiano già dato luogo o possano dare luogo a prestazioni previdenziali in favore di altri soggetti.

Art. 4.

(Limiti ed effetti del trasferimento del montante contributivo)

1. Il trasferimento del montante contributivo è effettuato esclusivamente nella misura necessaria a consentire al beneficiario il raggiungimento del requisito contributivo minimo per l'accesso alla pensione minima.

2. I contributi trasferiti:

a) non sono computati ai fini della determinazione dell'importo della pensione oltre la soglia della pensione minima;

b) non danno luogo ad alcuna maggiorazione, integrazione o incremento del trattamento pensionistico;

c) non sono trasferibili ulteriormente né reversibili in favore di altri soggetti;

d) non costituiscono prestazione pensionistica, né successione nella posizione contributiva dell'assicurato deceduto e sono riconosciuti a titolo di imputazione contributiva straordinaria.

3. L'eventuale quota residua del montante contributivo dell'assicurato deceduto non trasferita in quanto eccedente il limite di cui al comma 1 resta definitivamente acquisita al sistema previdenziale.

Art. 5.

(Procedura per il trasferimento del montante contributivo)

1. Il trasferimento del montante contributivo di cui all'articolo 3 è disposto dall'INPS su domanda del beneficiario, da presentare entro ventiquattro mesi dalla data di raggiungimento dell'età per l'accesso alla pensione.

2. I contributi trasferiti sono imputati alla posizione contributiva del beneficiario come contribuzione utile esclusivamente ai fini del diritto alla pensione minima.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, limitatamente ai profili tecnici e procedurali di competenza dell'INPS, le modalità di attuazione del trasferimento del montante contributivo.

Art. 6.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

PAGINA BIANCA



19PDL0176450